

10

**Convenzione
tra la Chiesa presbiteriana coreana
Chanyang di Milano e Piacenza
e la Tavola valdese**

NOTA

La Chiesa Presbiteriana Coreana Chanyang di Milano e Piacenza nel 1997 chiede di essere accolta nell'Unione delle chiese valdesi e metodiste.

La convenzione che ne regola i rapporti con la Tavola valdese è approvata dal Sinodo con 68/SI/1997.

La convenzione viene indicata con la sigla CPC/1997.

In esecuzione della Convenzione è stato redatto lo Statuto approvato con 74/SI/1999.

La Tavola Valdese, rappresentata dal suo Moderatore;
La Chiesa Presbiteriana Coreana Chanyang di Milano e Piacenza, rappresentata dal pastore Yun-San Rim,

Premesso

- che in data 28.5.1997 la Chiesa Presbiteriana Coreana Chanyang di Milano e Piacenza (da ora in avanti indicata con la sigla CPC) ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione delle chiese metodiste e valdesi e pertanto di inserirsi nella giurisdizione sinodale;

- che, trattandosi della domanda di una chiesa locale formatasi fuori dell'ordinamento valdese, comune alle chiese valdesi e metodiste che sono in Italia, è stata seguita la procedura prevista dalla vigente regolamentazione, ma per le caratteristiche proprie della CPC è necessario regolare con convenzione alcuni aspetti della partecipazione di detta chiesa alla vita dell'unione, sia pure nel quadro del regolamento per le chiese locali valdesi che ad essa si applica;

tutto ciò premesso, convengono quanto segue:

1) La Chiesa Presbiteriana Coreana Chanyang di Milano e Piacenza conserva il suo nome e accetta interamente le discipline dell'ordinamento valdese;

2) La CPC viene per cinque anni considerata chiesa costituita, qualsiasi sia il numero dei suoi membri comunicanti ed elettori; dopo cinque anni essa verrà classificata in aderenza al regolamento sulle chiese locali valdesi (RO.4);

3) la cura pastorale della CPC viene assicurata da pastore o pastora scelto dalla CPC stessa, normalmente in accordo con gli organi responsabili della Presbyterian Church in Korea; la scelta deve essere approvata dalla Tavola Valdese; il pastore o la pastora così assunto viene iscritto nel ruolo tenuto dalla Tavola Valdese fra i pastori in attività di servizio amministrativamente dipendenti da altro ente;

4) il sostentamento del pastore o pastora e le spese locali sono a carico della CPC, la quale verserà anche un contributo annuale alla Tavola Valdese;

5) l'assemblea dei membri comunicanti (ossia in piena relazione con la chiesa) e il consiglio di chiesa potranno avere funzionamento e composizione diversi da quelli previsti dal regolamento per le chiese locali valdesi, in base a uno statuto approvato dal Sinodo entro due anni dalla firma della presente convenzione.

Torre Pellice, 28 agosto 1997

Il Moderatore della Tavola Valdese
Il rappresentante della CPC

Gianni Rostan
Rim Yun-San

**STATUTO
DELLA CHIESA PRESBITERIANA COREANA
CHANYANG DI MILANO E PIACENZA**

Art. 1 - (origine e denominazione)

Con la collaborazione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sono nate due comunità di culto che fanno capo ad una chiesa denominata Presbyterian Church Chanyang di Milano e Piacenza (C.P.C.), volte ad offrire accoglienza agli stranieri di lingue orientali.

Le comunità sono ecumenicamente aperte a qualsiasi esperienza cristiano-evangelica fondata sulla parola di Dio.

Art. 2 - (scopo)

Fin dalla sua formazione avvenuta nel 1996 questa chiesa si propone di offrire ai credenti di lingua coreana ma anche cinese e giapponese uno spazio affinché essi possano vivere la loro fede.

La C.P.C. tende, inoltre, a realizzare un'azione sociale, di testimonianza cristiana e di evangelizzazione, senza discriminazioni confessionali, nell'ambito della vocazione delle Chiese evangeliche dell'Emilia Romagna e della Lombardia in favore di donne e uomini di ogni nazionalità.

Art. 3 - (confessione di fede)

In comunione con la fede della chiesa universale, la C.P.C. confessa Gesù di Nazareth come il Cristo, il Figlio di Dio, Signore e Salvatore del mondo, come viene affermato nel Simbolo Apostolico.

La fede della chiesa trova il suo fondamento nelle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. La chiesa riconosce solo a queste Sacre Scritture autorità sopra la propria vita.

Art. 4 - (membri della C.P.C.)

Tutti coloro che prendono conoscenza dell'esistenza di questa chiesa, della sua base confessionale, e quest'ultima condividono e sottoscrivono in modo cosciente e volontario, possono chiedere di diventarne membri.

Di regola la professione di fede viene espressa mediante il battesimo; la qualifica di membro viene altresì riconosciuta su presentazione del certificato di appartenenza ad una Chiesa protestante.

Hanno altresì parte nella chiesa quali simpatizzanti coloro che, pur non essendone membri, vivono nel suo ambito. Ad essi la C.P.C. egualmente rivolge il proprio ministero.

Soltanto ai membri è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.

Il fatto di essere membri della C.P.C. non comporta la rinuncia a conservare rapporti di comunione con la propria confessione d'origine.

Art. 5 - (rapporti con la Chiesa Evangelica Valdese - rinvio)

La C.P.C. fa parte dell'ordinamento valdese, che ne disciplina vita ed attività salve tutte e sole le deroghe di cui al presente statuto.

In considerazione del carattere particolare della C.P.C., come espresso agli artt. 1 e 2 del presente statuto, i rapporti tra questa e la Chiesa Evangelica Valdese sono regolati altresì tramite convenzione cui espressamente si rimanda.

Art. 6 - (assemblea)

L'Assemblea è responsabile della vita della chiesa e ne elegge il Consiglio.

Essa è costituita dai membri e prende le proprie decisioni a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. In tale riunione essa esamina e approva il rapporto delle attività svolte nel periodo annuale precedente, il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il programma di lavoro per il periodo annuale successivo, predisposti dal Consiglio.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio.

Art. 7 - (consiglio)

Il Consiglio è costituito da 6 a 8 componenti eletti dall'Assemblea tra i membri della C.P.C.

La carica di consigliere dura tre anni e non può essere ricoperta dalla stessa persona per oltre cinque volte consecutive.

Del Consiglio fa altresì parte di diritto il pastore.

Il Consiglio segue la vita della Chiesa, organizza e dirige le sue attività, esercita la disciplina e le funzioni amministrative secondo l'ordinamento valdese, il presente statuto e la convenzione. Il Consiglio esercita il ministero pastorale tenendo conto, nella misura del possibile, delle pratiche in uso nelle chiese di origine dei membri della Chiesa.

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un cassiere.

Art. 8 - (*finanze*)

Le attività della C.P.C. sono sostenute finanziariamente dalle contribuzioni dei membri e da contributi volontari provenienti anche da soggetti esterni alla C.P.C. La gestione dei fondi della comunità è curata dal Consiglio.

Art. 9 - (*modifiche*)

Il presente statuto può essere modificato su proposta rivolta all'Assemblea tramite il Consiglio. Ogni modifica richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti che costituiscono l'Assemblea.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste.

Art. 10 - (*scioglimento*)

Il Sinodo è competente a deliberare lo scioglimento della C.P.C. su proposta del Consiglio della stessa e della Commissione distrettuale.

La delibera sinodale provvederà in ordine al patrimonio della disciolta C.P.C.

Art. 11 - (*entrata in vigore*)

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del Sinodo.

Copia dello statuto redatto sia in lingua italiana sia in lingua coreana è depositato presso la Tavola valdese.